

Novità del mese di settembre 2011

MODELLI di ORGANIZZAZIONE- precisazioni del Ministero del Lavoro

Le indicazioni della Commissione consultiva pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con lettera circolare 11 luglio 2011, hanno costituito un primo passo importante per agevolare l'applicazione dei sistemi gestionali previsti dall'art. 30

La responsabilità amministrativa degli enti in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori è stata introdotta per la prima volta dalla legge n. 123/2007 che ha ampliato l'elenco dei reati con l'inserimento anche delle ipotesi delle lesioni gravi e gravissime e dell'omicidio colposo, conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica.

La validità dei modelli di organizzazione e di gestione sono riconosciuti idonei se conformi alle linee guida UNI/INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) o al *British Standard OHSAS 18001:2007*.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, 20 aprile 2011, ha proposto uno strumento applicativo per l'autovalutazione della conformità del modello organizzativo prescelto.

Per l'autovalutazione occorre:

- 1- la presenza di un **organigramma della sicurezza**, definito in base alla natura ed alle dimensioni dell'attività svolta, con un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica;
- 2- la previsione e l'attuazione di idonei **sistemi di controllo e disciplinari**.

Per quanto riguarda il sistema di controllo, nel provvedimento è richiamato preliminarmente il disposto dell'art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, che ne ha definito le finalità di fondo (verifica dell'attuazione del modello e mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate) imponendo il riesame e la modifica del modello di organizzazione qualora siano *"scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico"*. In tal senso le indicazioni della Commissione consultiva hanno precisato che, **adottando un modello conforme alle linee guida UNI/INAIL del 2001 o alla BS OHSAS 18001:2007**, le prescrizioni in materia di controllo previste dall'art. 30, comma 4, sono soddisfatte *"attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l'effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: **Monitoraggio/Audit Interno e Riesame della Direzione**"*. Pertanto è possibile osservare che le linee guida UNI/INAIL e la OHSAS 18001:2007 sono due strumenti di gestione organizzativa che pur avendo una diversa natura, per effetto dell'omologazione di entrambe operata direttamente dal legislatore nell'art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, presentano di base analoga efficacia, pur mantenendo tra di loro alcune differenze. Infatti, per esempio, mentre la norma BS OHSAS 18001:2007 ha previsto, tra l'altro, la procedura di *audit* interno, la valutazione delle non conformità e la certificazione di un organismo di parte terza, le UNI/INAIL, invece, parlano di monitoraggio interno della sicurezza.

In questi processi deve essere assicurato il ruolo attivo di **"tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e sicurezza sul lavoro"**.

Occorre che *"la partecipazione dell'Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali"*. In tal modo è assicurata la registrazione delle determinazioni dell'organo di governo; art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008.

Il sistema deve consistere anche in *"procedure per individuare e sanzionare i comportamenti dei dipendenti"* che possano favorire la commissione dei reati di cui all'art. 300, D.Lgs. 81/2008 (articolo 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) e il mancato rispetto delle misure previste dal modello.

Devono inoltre essere *"inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso"* per quanto riguarda i rapporti con i fornitori.

ENGINEERING & SERVICE srl è a disposizione con i suoi esperti a consigliare come mettere in atto un sistema di gestione adeguato alle specifiche realtà aziendali.

5 settembre 2011

Per ulteriori ragguagli :

info@engservice.eu

info@medlav.net